



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 71 – 03 APRILE 2025

Riunione del 26/03/2025

48.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig.ra **T. G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano    Componente

Con atto di deferimento del 28/1/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti della atleta:

*G. T. a seguito di notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale Fipav dalla Ufficio tesseramento della FIPAV che evidenzia come detta atleta dopo essersi vista il rigetto dello scioglimento del vincolo in via amichevole dalla Podium Team Volley ASD da parte della CTA (con affissione all'albo del 12.11.2024) non si presentava alla rituale convocazione del suo sodalizio di appartenenza (Podium Team Volley ASD) come da raccomandata del 14.11.2024 ricevuta in data 18.11.2024, determinando le seguenti violazioni disciplinari di cui agli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento.;*

Il Collegio

#### **OSSERVA**

Il procedimento prende le mosse dall'esposto della ASD Podium Team Volley del 8/12/2024, che, nella persona del suo presidente, sig. Franco Rebuzzi, riferiva che l'atleta G. T. a seguito del rigetto da parte della CTA del ricorso per lo svincolo per giusta causa, con provvedimento affisso il 4/11/2024 del ricorso per lo svincolo per giusta causa, non dava più alcun riscontro alle comunicazioni o telefonate fatte dai dirigenti del sodalizio per procedere alla ripresa dell'attività sportiva per la stagione



2024/25; precisava che anche una formale lettera raccomandata di convocazione del 14/11/2024 era rimasta priva di riscontro e che l'atleta non si era presentata per la ripresa dell'attività.

La procura Federale in esito all'esame della documentazione allegata all'esposto, comunicava alla sig.ra G. T., l'atto di conclusione delle indagini, con il quale la informava di voler procedere al suo deferimento davanti al Tribunale Federale.

L'atleta, per il tramite del proprio difensore, avv. Lucia D'Ercole, faceva pervenire alla Procura una memoria difensiva con la quale deduceva l'impossibilità per l'atleta di riprendere l'attività sportiva con il sodalizio di appartenenza a causa del comportamento ambiguo e minaccioso del suo presidente che avrebbe provocato nella stessa atleta uno stato di grave disagio e stress psicologico che le impediva la ripresa degli allenamenti.

Con la stessa memoria difensiva si mettevano in evidenza alcuni comportamenti del sodalizio in questione che avrebbero meritato il riconoscimento di evidenti illeciti disciplinari da parte del presidente del sodalizio, come l'aver convocato la sig.ra G. T., senza prima averla invitata a sottoporsi alla necessaria visita medico sportiva, o come la stessa proposizione dell'esposto, dopo averle inviato messaggi di comprensione od affetto o non aver dato seguito alle larvate promesse di conciliazione della vicenda per spingere l'atleta a sottoporsi alla visita medica, salvo non darvi alcun seguito una volta ottenuto il certificato.

Chiedeva, in conclusione, l'archiviazione del procedimento e la condanna del sodalizio per le violazioni disciplinari scaturite dai comportamenti segnalati.

La Procura Federale non ritenendo le suddette difese giustificative della mancata risposta alla convocazione da parte dell'atleta, con atto del 25/1/2025 la deferiva davanti a questo Tribunale.

Seguiva l'udienza del 26/3/2025 tenuta in modalità di video conferenza, alla quale si collegava, per la Procura Federale, l'avv. Massimo Caravetta che illustrava l'atto di deferimento e, non ritenendo le difese esposte dall'avv. D'Ercole nella memoria del 24/3/2025 depositata agli atti del fascicolo del Tribunale, esimenti della responsabilità disciplinare dell'incolpata, chiedeva l'irrogazione delle opportune sanzioni a carico dell'atleta; alla stessa udienza compariva per la sig.ra G. T., l'avv. Lucia D'Ercole, la quale si riportava alla propria memoria difensiva alla quale aveva allegato anche un certificato del dottor F. T. a dimostrazione della fragilità psichica della Sig.ra G. T. e chiedeva l'archiviazione del procedimento e la condanna del sodalizio Podium Team Volley per l'atteggiamento persecutorio mostrato nei confronti dell'atleta in violazione del Regolamento per la prevenzione e contrasto degli abusi pubblicato sul sito della FIPAV.



### **Motivi della decisione**

Il Collegio dopo aver attentamente esaminato la documentazione prodotta dalle parti e le memorie difensive dell'atleta, rileva che la mancata risposta alla convocazione per la ripresa dell'attività sportiva inviata alla sig.ra G. T., è accertata per *tabulas* ed invero è anche confermata dalla stessa incolpata la quale, tuttavia, da una parte, introduce all'interno del procedimento una serie di accuse nei confronti del sodalizio che in questa sede non possono essere prese in considerazione non essendo oggetto del *thema decidendum* radicato con l'atto di deferimento, dall'altra adduce motivazioni che seppure comprensibili da un punto di vista umano non hanno rilievo dal punto di vista processuale; allo stesso modo non può essere considerato prova idonea ad escludere la responsabilità disciplinare dell'atleta, la copia di un certificato medico il cui contenuto è decisamente troppo generico per dimostrare la indisponibilità patologica della sig.ra G. T. a rispondere alla convocazione del sodalizio di appartenenza.

Dedotto quanto sopra, risulta accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpata cui pertanto deve essere irrogata specifica sanzione disciplinare nella misura indicata in dispositivo.

### **PQM**

Il Collegio dispone la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi due a carico dell'atleta G. T..

Roma, 01 Aprile 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Aprile 2025